

**Capitolato tecnico dell'Assicurazione**

**AUTO RISCHI DIVERSI**

**per i danni ai veicoli utilizzati per missioni e  
adempimenti di servizio o di mandato e non  
appartenenti all'Ente**

**LOTTO 5**

**CIG : 8926235226**

**Contraente**



**Universita' degli Studi Gabriele d'Annunzio  
Chieti - Pescara**

**P.IVA: 01335970693**

**C.F. 93002750698**

**INDICE**

**SEZIONE 1 - DEFINIZIONI - DESCRIZIONE DEL RISCHIO - ATTIVITÀ ASSICURATA**

**SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

**SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI -  
PER I DANNI AI VEICOLI UTILIZZATI PER MISSIONI E ADEMPIMENTI DI  
SERVIZIO O DI MANDATO E NON APPARTENENTI ALL'ENTE**

**SEZIONE 4 - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**

**SEZIONE 5 – MASSIMALE, LIMITI E FRANCHIGIE**

**SCHEDA DI POLIZZA**

## SEZIONE 1 – DEFINIZIONI

### **Art. 1.1 - Definizioni**

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

#### **Assicurato**

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

#### **Assicurazione**

Il contratto di assicurazione.

#### **Attività**

Quella svolta dall'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio Chieti - Pescara per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.

#### **Broker incaricato**

Assiteca S.p.A. - Sede Legale in Milano, Via Sigieri 14; filiale di Pescara - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

#### **Contraente**

L'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio Chieti - Pescara

#### **Franchigia**

L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

#### **Risarcimento/Indennizzo**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

#### **Polizza**

Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.

#### **Premio**

La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente per la copertura assicurativa prestata dal presente contratto.

#### **Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

#### **Scoperto**

La percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

#### **Sinistro / Danno**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

#### **Società**

L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.

**Accessori/Optionals**

- **di serie** - Gli equipaggiamenti, compresi accessori fonoaudiovisivi, installati sul veicolo dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino.
- **non di serie** - Gli equipaggiamenti, compresi accessori fonoaudiovisivi, installati sul veicolo dalla casa costruttrice o da altra ditta specializzata, contestualmente o successivamente all'acquisto, su richiesta e dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino.
- **fonoaudiovisivi** - Apparecchi radio, radiotelefoni, lettori cd e dvd, registratori, televisori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature similari, stabilmente fissati al veicolo.

**Danno parziale**

Il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

**Danno totale**

Il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

**Primo Rischio Assoluto**

Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

**Periodo di assicurazione**

Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale.

## SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

### **Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

### **Art. 2.2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi saranno pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

### **Art. 2.3 - Durata del contratto**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

#### **Art. 2.4 - Elementi per il calcolo del premio**

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nella scheda di polizza; il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nella scheda di polizza.

#### **Art. 2.5 - Regolazione del premio**

Il premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo minimo indicato nella scheda di polizza ed è definito alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come riferimento per la determinazione del premio stesso.

A tal fine, entro 120 giorni dal termine di ciascun periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l'ammontare delle variazioni di cui sopra affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

La differenza di premio eventualmente risultante dalla regolazione deve essere pagata nei 60 giorni successivi alla data di ricevimento della relativa appendice da parte del Contraente.

Non è prevista la regolazione passiva del premio; il premio anticipato si intende premio minimo annuo e rimane comunque acquisito dalla Società.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od in garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alla ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

#### **Art. 2.6 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 2.7 - Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.

#### **Art. 2.8 - Produzione di informazioni sui sinistri**

1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti;
- f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.

2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
4. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.

#### **Art. 2.9 - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d'ora alla facoltà concessale dal disposto dell'art.1910 del Codice Civile.

Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.

#### **Art. 2.10 - Interpretazione del contratto**

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

#### **Art. 2.11 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 2.12 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente.

#### **Art. 2.13 - Forma delle comunicazioni**

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

#### **Art. 2.14 - Coassicurazione e delega**

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti

documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

#### **Art. 2.15 - Clausola Broker**

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo pec le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio della pec.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
6. La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della Compagnia aggiudicataria nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 10%. In ogni caso, tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

#### **Art. 2.16 – Validità territoriale**

L'assicurazione vale per i sinistri che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'Unione Europea e per tutti gli altri Stati previsti dalla Carta Internazionale (carta Verde).

Per gli altri Stati la validità delle garanzie è subordinata alla conferma scritta da parte della Società.

#### **Art. 2.17 - Efficacia temporale della garanzia**

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

#### **Art. 2.18 – Legittimazione**

La Società da e prende atto che:

- la presente polizza viene stipulata dalla Contraente anche a favore degli Assicurati con il loro espresso consenso;

- la Contraente adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa ed esercita consequenzialmente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva ed in luogo degli Assicurati, con il consenso degli Assicurati stessi che si intende e si riconosce come espressamente prestato e manifestato sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato.

**Art. 2.19 – Esonero denuncia generalità degli assicurati**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei mezzi di trasporto assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali mezzi di trasporto. Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla dichiarazione del Contraente che attesti:

- che il mezzo di trasporto al momento del sinistro era utilizzato per missione o per adempimento di servizio;
- data e luogo ove l'Assicurato si è recato per missione o adempimento di servizio;
- generalità dell'Assicurato;
- dati identificativi del mezzo di trasporto usato.

**Art. 2.20 - Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

**Art. 2.21 – Trattamento dei dati personali**

La Società, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, si impegna al rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di obblighi di riservatezza e di trattamento dei dati personali con particolare riguardo alle garanzie in materia di trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679.

In particolare, ai sensi di quanto prescritto all'art. 6, par.1, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679, è fatto obbligo alla Società di utilizzare i dati acquisiti solo per le finalità previste dal contratto assicurativo, essendo precluso qualsiasi altro trattamento a fini diversi, quale ad esempio il marketing.

Al riguardo, la stessa si impegna a fornire ogni idonea documentazione comprovante il rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia, ivi inclusa copia della propria informativa sulla privacy sottoposta a contraenti ed assicurati ai sensi degli artt. 13 e 14 del già citato Regolamento (UE) 2016/679.

## SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI

### Art. 3.1 - Descrizione del rischio / Veicoli assicurati

L'assicurazione vale per i veicoli, esclusi quelli di proprietà o nella disponibilità del Contraente in quanto in locazione o concessi in comodato allo stesso, utilizzati dai seguenti soggetti, da intendersi pertanto quali Assicurati:

- Dipendenti e figure equiparate, persone con Cariche Istituzionali del Contraente e altri soggetti, per la cui identificazione varrà la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente medesimo.

L'assicurazione vale limitatamente ai rischi conseguenti all'uso autorizzato dei medesimi per missioni e adempimenti di servizio per conto e nell'interesse del Contraente. Il rischio in itinere deve intendersi compreso limitatamente ai casi in cui per l'adempimento di servizio sia stato autorizzato l'utilizzo del veicolo da e/o per la dimora abituale e venga conseguentemente considerata la corrispondente percorrenza chilometrica, in quanto elemento pattuito per il computo del premio. L'assicurazione, quando faccia carico al Contraente prevederne l'estensione e purché venga computata la relativa percorrenza coperta dai veicoli assicurati ai fini del conteggio del premio, vale anche gli Assicurati che svolgano le rispettive funzioni, in comando, in convenzione o per supplenza, presso altri Enti pubblici.

### Art. 3.2 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dall'Assicurato - anche se derivanti da colpa grave del medesimo - per il danneggiamento o la perdita del veicolo assicurato, conseguenti agli eventi indicati nelle seguenti definizioni:

- **Incendio** - combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosione, azione del fulmine;
- **Furto - totale o parziale - e rapina** - consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina, nonché quelli derivanti dalla circolazione stradale conseguente ai detti eventi;
- **Kasko** - collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento, uscita di strada, per effetto della circolazione, sia su area pubblica sia su area privata;
- **Trasporto, traino attivo e/o passivo**, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- **Rottura cristalli** - la Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito della rottura dei medesimi, dovuta a qualsiasi causa, senza l'applicazione della franchigia eventualmente prevista dalla polizza;
- **Eventi socio - politici** - tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, atti di vandalismo;
- **Eventi naturali** - trombe d'aria, uragani, cicloni, tifoni, bufere, tempeste, alluvioni, allagamenti, inondazioni, caduta di grandine, neve, ghiaccio, meteoriti e relative scorie, smottamenti del terreno, frane, valanghe e slavine, terremoti ed eruzioni vulcaniche, vento e cose da esso trasportate;
- **Eventi diversi** - sprofondamento di strade, crollo di ponti, edifici e manufatti in genere, caduta di aeromobili e/o loro parti e/o cose da essi trasportate.

Per i danni parziali non verrà applicato il degrado; in nessun caso l'indennizzo potrà superare il valore commerciale.

### **Art. 3.3 - Esclusioni**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari e invasioni nonché di sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- b) provocati od agevolati dolosamente dal Contraente e/o dall'Assicurato o dalle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare, competizioni sportive e relative prove.

L'assicurazione non è inoltre operante:

- se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare abilitazione alla guida;
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti.

### **Art. 3.4 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per il territorio dell'Europa intera.

### **Art. 3.5 - Forma della garanzia - Massimale assicurato**

La garanzia è prestata nella forma a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" fino alla concorrenza, per ciascun veicolo assicurato, del massimale indicato nella sezione 5. Fermo l'anzidetto limite, in ogni caso l'entità dell'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

### **Art. 3.6 - Esonero preventiva denuncia generalità**

Il Contraente è esonerato dell'obbligo della preventiva denuncia delle targhe degli autoveicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali automezzi.

Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla dichiarazione del Contraente attestante:

- che il veicolo al momento del sinistro era utilizzato per missione, comandi o per adempimenti di servizio;
- la data e il luogo della trasferta;
- le generalità del soggetto autorizzato alla trasferta;
- i dati identificativi del veicolo utilizzato;
- la percorrenza chilometrica relativa alla trasferta.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli in relazione ai quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria, ivi compreso il dato relativo alla percorrenza chilometrica coperta, per missioni, comandi o per adempimenti di servizio, dai veicoli per i quali è prestata l'assicurazione.

### **Art. 3.7 - Estensioni**

L'assicurazione deve intendersi estesa:

- a) ai danni ad impianti, dispositivi vari ed eventuale attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, compresi l'impianto antifurto e gli eventuali accessori fono-audio-visivi installati;
- b) ai danni subiti dai beni trasportati sul mezzo di trasporto assicurato;  
Restano in ogni caso esclusi dalla presente estensione i seguenti beni: oggetti preziosi, gioielli, pellicce, denaro e titoli di credito in genere.
- c) al rimborso delle spese sostenute dal Contraente a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta a cause accidentali o per incidente da circolazione;
- c) al soccorso stradale = spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto dell'autovettura danneggiata a seguito di un sinistro assicurato.

### **Art. 3.8 – Rinuncia al diritto di rivalsa**

La Società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C., rinunciando ad esercitarlo nei confronti degli assicurati e dei trasportati.

## SEZIONE 4 – NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

### **Art. 4.1 – Denuncia del sinistro e relativi obblighi**

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile, il settore o l'ufficio competente della Contraente, deve darne comunicazione scritta, direttamente o per il tramite del broker, alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne abbia avuto conoscenza.

Alla denuncia dovrà essere inclusa la seguente documentazione:

- attestazione del Dirigente o del Responsabile dell'Assicurato che il sinistro è avvenuto in occasione di trasferta o in adempimento di servizio fuori dall'Ufficio;
- denuncia presentata alle competenti Autorità per i danni all'automezzo dovuti a furto, incendio od atti dolosi di terzi;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'Assicurato, anche davanti il proprio Dirigente o Responsabile, nei termini di cui all'Articolo 4 della Legge 4.1.1968 n. 15, dalla quale risulti il soggetto proprietario dell'automezzo e che contenga una completa ed esauriente descrizione del fatto con l'indicazione del luogo, data ed ora dell'evento, nonché gli eventuali testimoni ed ogni altro elemento utile per la più ampia ricostruzione del sinistro.

La Contraente fornirà altresì alla Società le informazioni e le prove che la stessa possa ragionevolmente richiedere al riguardo.

### **Art. 4.2 – Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle parti:

- b. fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale di Napoli.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

### **Art. 4.3 - Mandato dei periti – Operazioni peritali**

La Società si obbliga a nominare i periti nei successivi 30 giorni dalla comunicazione scritta del sinistro da parte della Contraente.

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati, oppure, qualora l'evento che ha causato il danno sia assicurato senza l'applicazione del disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile, unicamente il valore dei beni distrutti, danneggiati e/o perduti;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i disposti tutti della presente assicurazione.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui al punto c) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.

Le operazioni peritali devono essere concluse entro 120 giorni dalla nomina dei periti.

#### **Art. 4.4 – Determinazione dell'ammontare del danno e dell'indennizzo**

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro dedotto il valore di recupero. Si considera perdita totale anche il caso in cui le spese di riparazione, sommate all'importo realizzabile del relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

In caso di sinistro parziale, l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, senza tenere conto del degrado d'uso, fino ad un massimo del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Per valore commerciale s'intende il valore riportato nella quotazione Eurotax Giallo dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione e gli optional stabilmente installati sul veicolo stesso.

Non sono indennizzabili le spese di ricovero, i danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al veicolo in occasione delle riparazioni.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Verrà in ogni caso dedotto dall'indennizzo quanto eventualmente percepito dall'Assicurato o dagli aventi diritto in virtù di altre assicurazioni stipulate a favore dell'automezzo danneggiato ovvero di risarcimenti percepiti da Terzi responsabili del danno stesso.

#### **Art. 4.5 - Accertamento e liquidazione del danno**

La Società si obbliga a quantificare il danno, a mezzo di emissione di apposito atto di liquidazione amichevole o di atto di accertamento conservativo, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuto sinistro, a meno che, entro detto termine, la stessa non richieda espressamente per iscritto integrazione della documentazione. In tal caso il termine suddetto è sospeso e ricomincia a decorrere dal giorno in cui la Società riceve l'integrazione richiesta.

La facoltà di richiesta di integrazione documentale deve essere esercitata secondo buona fede.

La Società si obbliga altresì ad emettere atto di quietanza o nota formale di reiezione del sinistro entro i successivi 60 giorni dall'emissione dell'atto di liquidazione amichevole o di accertamento conservativo.

La Società, infine, si obbliga al pagamento dell'indennizzo entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione dell'atto di quietanza a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato se diverso.

Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia.

**SEZIONE 5 – MASSIMALE, LIMITI, FRANCHIGIE**

**Art. 5.1- Massimale**

Massimale assicurato “a primo rischio assoluto” per ciascun veicolo: **€ 25.000,00.**

**Art. 5.2 - Limiti di indennizzo**

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi limiti di indennizzo e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

<b>GARANZIE</b>	<b>LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO</b>
Danni subiti dai beni trasportati sul mezzo di trasporto assicurato	€ 1.000,00
Ripristino airbag	€ 1.000,00
Soccorso stradale	€ 500,00

**Art. 5.3 - Franchigia**

Per ogni sinistro € 100,00.

**SCHEMA DI POLIZZA**

Costituente parte integrante della polizza auto rischi diversi - per i danni ai veicoli utilizzati per missioni e adempimenti di servizio o di mandato e non appartenenti all'Ente n°.....

**Contraente/Assicurato** Università' degli Studi Gabriele d'Annunzio Chieti - Pescara  
Via dei Vestini, 31  
66100 Chieti  
P.IVA : 01335970693

**Durata del contratto:** 4 anni  
**Effetto dal:** ore 24.00 del 31.12.2021  
**Scadenza il:** ore 24.00 del 31.12.2025  
**Frazionamento:** Annuale

**Elementi per il conteggio del premio:**

Il premio annuo lordo è determinato con riferimento alla percorrenza complessivamente coperta dai veicoli assicurati per l'uso sopra descritto. A tale fine viene anticipato dal Contraente nella misura sotto indicata - in base alla percorrenza annua presunta - e sarà regolato al termine di ciascun periodo assicurativo annuo, sulla scorta della percorrenza registrata a consuntivo e nei termini previsti dalla norma "regolazione premio", mediante imputazione del premio lordo unitario per ogni chilometro eccedente la percorrenza preventivata.

Preventivo percorrenza annua	Premio lordo unitario (€)	Premio lordo annuo anticipato (€)
Km. 250.000	€ _____ per Km	_____

**Scomposizione del premio**

Premio annuo imponibile	euro _____
Imposte	euro _____
<b>TOTALE</b>	euro _____

**La Società**

**Il Contraente**

-----

-----